



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

“Eolie – Patrimonio dell’Umanità”

IV° Settore : SICUREZZA E SVILUPPO

ECONOMICO SOCIALE

4°SERVIZIO: TUTELA AMBIENTALE

Servizi: Fognari-Idrici-Ecologici-Cimiteriali-Elettrici

www.comunelipari.it - urp@comunelipari.it

REGOLAMENTO

SERVIZIO IDRICO

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2002)

I N D I C E

Art. 1	-	Premesse
Art. 2	-	Modi di approvvigionamento
Art. 3	-	Approvvigionamento in zone ubicate lontane da reti idriche
Art. 4	-	Richiesta fornitura idrica da soggetto non proprietario immobile
Art. 5	-	Utenze in condominio o cooperative
Art. 6	-	Soppressione utenze
Art. 7	-	Sistema di distribuzione
Art. 8	-	Concessione acqua potabile
Art. 9	-	Metodo di somministrazione
Art. 10	-	Prelievi abusivi
Art. 11	-	Verifica impianti
Art. 12	-	Furto contatore
Art. 13	-	Ubicazione del contatore, manutenzione contatore e piombatura
Art. 14	-	Diametro contatore
Art. 15	-	Variazione del diametro del contatore
Art. 16	-	Spostamento del contatore
Art. 17	-	Divieto di attacco diretto sulla condotta
Art. 18	-	Nolo contatore
Art. 19	-	Tipo concessione
Art. 20	-	Titolare concessione
Art. 21	-	Richiesta concessione
Art. 22	-	Stipula contratto di concessione
Art. 23	-	Spese impianto nuova concessione
Art. 24	-	Deposito cauzionale

Art. 25	-	Decorrenza concessione
Art. 26	-	Durata del contratto – subentri – modifiche
Art. 27	-	Revoca della concessione
Art. 28	-	Concessione temporanea
Art. 29	-	Minimi impegnativi contrattuali
Art. 30	-	Lettura contatori
Art. 31	-	Fatturazione
Art. 32	-	Invio bollette
Art. 33	-	Modalità di pagamento
Art. 34	-	Indennità di mora
Art. 35	-	Sospensione erogazione acqua per morosità – revoca – riattivazione
Art. 36	-	Prova e sostituzione contatore
Art. 37	-	Fughe dopo il contatore
Art. 38	-	Ricorsi
Art. 39	-	Acqua ad uso non potabile
Art. 40	-	Comitato di vigilanza
Art. 41	-	Utenza uso domestico
Art. 42	-	Utenze promiscue
Art. 43	-	Utenza esercizio pubblico categoria A
Art. 44	-	Utenza esercizio pubblico categoria B
Art. 45	-	Utenza esercizio pubblico categoria C
Art. 46	-	Utenza aziende agricole
Art. 47	-	Utenza uso industriale
Art. 48	-	Utenze temporanee
Art. 50	-	Fornitura acqua
Art. 51	-	Turnazione di distribuzione

Art. 52	-	Manutenzione impianti
Art. 53	-	Danni provocati da terzi agli impianti
Art. 54	-	Tariffe
Art. 55	-	Accertamento dei consumi, eccedenze, modi di pagamento, apparecchi di misura
Art. 56	-	Scarico a terra sulle condutture
Art. 57	-	Canali per l'applicazione impianti di aspirazione diretta
Art. 58	-	Canone
Art. 59	-	Controlli interni
Art. 60	-	Fasce di consumo I° unità
Art. 61	-	Utenza esercizi pubblici
Art. 62	-	Utenza provvisoria di cui all'art. 48
Art. 63	-	Oneri di istruttorie e determinazione costo opere
Art. 64	-	Autorizzazioni rilasciate
Art. 65	-	Pubblicità
Art. 66	-	Modulistica
Art. 67	-	Entrata in vigore

Norme Generali

Art. 1

Premesse

Premesso che le condizioni di esercizio e l'attuale distribuzione della rete idrica sul territorio del Comune di Lipari non sono tali da consentire l'erogazione diretta con allaccio a tutte le abitazioni sia per problemi altimetrici che per assenza di condotta, ne consegue che le forniture di acqua potabile ad abitazioni, complessi industriali, aziende agricole, stabilimenti, esercizi pubblici, imprese di costruzioni e complessi turistici potranno essere attuate con il sistema di allaccio diretto o con il servizio di autobotti comunali e/o Società delegati alla gestione.

Il servizio può essere garantito solo agli edifici realizzati in conformità alle normative urbanistiche vigenti e per i quali è stato rilasciato il certificato di abitabilità e/o agibilità o edificati in data antecedente il 1976, salvo diverse future disposizioni in materia.

L'erogazione idrica viene effettuata, comunque, in ordine alla disponibilità consentita dalla regolarità o meno dell'approvvigionamento idrico proveniente dal rifornimento con navi cisterne o fonti alternative e/o integrative di produzione.

Art. 2

Modi di approvvigionamento

Nelle zone provviste di rete idrica, L'Ente preposto, entro i limiti di potenzialità degli impianti, salvo motivi tecnici che possono ostare, concederà la somministrazione e fornitura dell'acqua per uso domestico, che ha caratteristica prioritaria o per gli altri usi previsti dal presente regolamento.

La fornitura avverrà previo allaccio alla rete idrica e installazione del relativo contatore, con modalità e prescrizioni che saranno successivamente stabilite.

E' vietato, pertanto, rifornire con i servizi autobotti comunali o convenzionati chiunque sia titolare di utenza o abiti edifici muniti di utenza o che possano munirsi di utenza.

E' fatta deroga esclusivamente per quelle utenze che per motivi tecnici " guasti e manutenzioni " o per mancata distribuzione nella frazione di appartenenza è stata sospesa o significativamente ridotta l'erogazione diretta.

Il ricorso con rifornimento con autobotti sarà, in tal caso, limitato al periodo d'intervento utile ad eliminare l'inconveniente e sempre che ne sussista la necessità. In tal caso potrà essere applicato il costo agevolato previsto dal servizio con autobotti comunali e/o Enti o Società delegati alla gestione ove sussistono i requisiti il cui costo sarà determinato a norma delle disposizioni in vigore del momento dalla commissione cui all'art. 40.

Art. 3

Approvvigionamento in zone ubicate lontane dalle reti idriche

Nelle zone sprovviste di rete idrica, sempre nei limiti stabiliti dal I° comma dell'articolo precedente, l'Ente gestore accoglierà le richieste di allaccio, corredate da elaborati tecnico – progettuali, relativamente alla realizzazione di condotta, a spese dell'utente, le cui modalità tecnico – esecutive saranno stabilite dall'ufficio responsabile della gestione.

L'Ente gestore dovrà altresì attivare un servizio di rifornimento con autobotti alle abitazioni ubicate in zone sprovviste di rete idrica i cui conduttori o proprietari ne facciano richiesta la cui tariffa sarà stabilita dalla Giunta Municipale.

Nel caso in cui il servizio non potrà essere svolto da autobotti di proprietà dell'Ente gestore, lo stesso dovrà essere assicurato con trasportatori e mezzi autorizzati in uno dei seguenti modi:

- 1) mettendo in gara il servizio con gestione diretta della ditta aggiudicatrice;
- 2) liberalizzando il servizio;
- 3) attraverso il noleggio a freddo con gestione dell'Ente;

Le modalità di espletamento del relativo servizio a mezzo autobotti sarà normato da apposita ordinanza sindacale.

Art. 4

Richiesta fornitura idrica da soggetto non proprietario immobile

La fornitura dell'utenza può essere concessa, anche senza l'autorizzazione del proprietario dell'immobile, all'affittuario e al condominio, pur rimanendo l'Ente esente da responsabilità di qualsiasi natura.

Sarà l'affittuario o chi ne fa richiesta, nella propria autonomia, a risponderne al proprietario per danni prodotti all'immobile, servitù passive per passaggio di tubazioni su terreni o abitazioni altrui, opere condominiali, ecc...

Qualora il richiedente non proprietario dell'immobile di cui si chiede l'utenza, non assuma espressamente tali responsabilità, l'Ente, nella propria autonomia autorizzerà eccezionalmente l'utenza, impiantando il contatore in un pozzetto a tenuta stagna ubicato sotto la sede stradale pubblica nel punto più vicino possibile al limite con la proprietà privata. Da tale punto di erogazione l'utente, rispettando le norme igienico – sanitario preleverà l'acqua

Art. 5
Utenza in condominio o cooperative

Per gli edifici in condominio o società cooperative edilizie, sarà concessa unica utenza intestata all'Amministratore del condominio o al presidente della cooperativa.

Tali figure giuridiche ne rispondono all'Ente gestore, sollevando lo stesso da qualsiasi responsabilità derivate dalla ripartizione delle spese o da quanto possa derivarne dalle prescrizioni di cui all'art. 4

Art. 6
Suppressione utenza

L'Ente gestore per esigenze tecniche che comportano la modifica o l'abbandono dell'esistente tracciato della condotta, per motivi igienico – sanitario, può sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze concesse, senza che l'utente nulla possa pretendere, salvo il diritto a non corrispondere il canone dal momento della mancata fornitura.

Art. 7
Sistema di distribuzione

E' vietata qualsiasi tipo di distribuzione a forfait.

La fornitura dell'acqua dovrà avvenire (per caduta) a mezzo di contatore, attraverso il quale l'utenza stessa sarà assoggettata al corrispettivo importo da pagare.

Poiché in atto l'approvvigionamento ai serbatoi di accumulo avviene con rifornimento da navi cisterne o da fonti alternative (dissalatore) soggetti ad eventuali discontinuità, l'Ente gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità dal passaggio attraverso il contatore di acqua mista parzialmente ad aria prodotta dalla spinta dell'acqua al momento della ricarica della condotta.

Sarà quindi cura dell'utente manovrare il rubinetto installato accanto al contatore aprendolo nei momenti in cui avviene la distribuzione dell'acqua o realizzare uno sfiato a valle del proprio contatore.

In virtù dell'eventuale discontinuità del rifornimento ai serbatoi di accumulo, non viene garantita l'erogazione continua, pertanto, la stessa avverrà a turnazioni fra le frazioni ed il rapporto alla quantità di acqua accumulata, senza che l'utente nulla possa pretendere a titolo di indennizzo.

Art. 8
Concessione dell'acqua potabile

L'acqua potabile, viene somministrata di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti

Le concessioni sia per uso domestico che produttivo vengono accordate tramite regolari contratti alle condizioni tutte del presente regolamento.

In caso di necessità detti usi potranno con ordinanza, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell'uso dell'acqua.

Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dall'Ente gestore dell'acquedotto.

Nell'esecuzione degli interventi sia per quanto riguarda il preavviso che per quanto riguarda i tempi di esecuzione, dovrà essere rispettata la carta dei servizi.

Art. 9

Metodo di somministrazione

L'acqua viene somministrata mediante apparecchi misuratori per la rilevazione dei consumi, rispondenti ai requisiti fissati dal D. P. R. del 23 Agosto 1982, n° 854, recepente la Direttiva Comunitaria n° 75/33.

Su richiesta dei proprietari di unità abitativi facenti parte di edifici già esistenti, serviti da un unico contatore, l'Ente gestore dell'acquedotto può concedere più prese allo stesso edificio.

Per gli usi produttivi la somministrazione di acqua potabile è assicurata mediante la concessione di un singola presa per ogni attività produttiva.

I contatori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia a nuclei familiari che ad attività produttive) dovranno essere progressivamente regolarizzati in base ai criteri sopradetti con l'intento di tenere distinti gli usi domestici dagli altri usi ove possibile.

Ad ogni presa deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese. Ogni presa può essere destinata unicamente all'uso per la quale è stata concessa.

Art. 10

Prelievi abusivi

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a valle del contatore dell'Ente gestore dell'Acquedotto e quelli a monte destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 11
Verifica impianti interni

L'Ente gestore dell'acquedotto può procedere in qualsiasi momento , all'ispezione ed alla verifica degli impianti interni per controllare le condizioni e la regolarità di funzionamento, e il rispetto dei termini contrattuali.

In caso di opposizione a tali operazioni l'Ente gestore dell'Acquedotto può provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche di cui sopra e comunque fermi restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'utente.

L'erogazione dell'acqua verrà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all'opposizione.

Art. 12
Furto contatore

In caso di furto del contatore l'utente è tenuto a denunciarlo tempestivamente all'Ente gestore dell'Acquedotto che provvederà al suo ripristino non oltre 10 giorni dalla denuncia.

Il consumo misurato dal contatore asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base del consumo storico medio (ultimi 4 anni) dell'utenza ed in base al consumo contrattualmente impegnato se la concessione è perfezionata da meno di un anno.

Art. 13
Ubicazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore che delimita la proprietà degli impianti comunali da quella degli impianti privati.

L'apparecchio misuratore viene collocato in apposito vano direttamente accessibile dall'esterno della proprietà privata prospiciente il suolo pubblico.

In casi particolari, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il contatore può essere collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale dell'Ente gestore Acquedotto.

Le opere per la realizzazione della diramazione dalla sede stradale e le opere idrauliche fino al contatore comprese nicchie muratura, sportello e posa in opera del cavidotto sono eseguite dal predetto Ente con spese tutte a carico dell'utente

Le opere su proprietà privata sono eseguite a cura e a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'Ente gestore dell'Acquedotto.

Qualora per la somministrazione dell'acqua fosse necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e a spese dell'Ente gestore dell'Acquedotto.

La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario, o di un suo incaricato che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio.

L'Ente gestore comunque si riserva di provvedere d'ufficio se alla data concordata, il concessionario o chi per lui, non sia presente.

Nel caso di contatori provvisti di dispositivo per la lettura a distanza, l'utente è tenuto a consentire l'installazione sulla sua proprietà delle apparecchiature necessarie e dei cavi di collegamento.

Tutti i contatori sono piombati a cura dell'Ente gestore dell'Acquedotto per evitare manomissioni.

Art. 14

Diametro del contatore

L'Ente gestore dell'Acquedotto, all'atto della concessione, determina il diametro della diramazione e del contatore in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti.

Art. 15

Variazione del diametro del contatore

Qualora l'utente chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, l'Ente gestore dell'Acquedotto procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese previste dalle tariffe in vigore.

Il suddetto Ente, qualora non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo ne può disporre d'Ufficio la sostituzione a proprie spese e dandone comunicazione all'utente.

Art. 16

Spostamento del contatore

Per particolari esigenze l'utente potrà richiedere lo spostamento del contatore, che sarà eseguito, una volta esaminata la richiesta, esclusivamente da personale dell'Ente gestore dell'Acquedotto. Le relative spese, compreso il sopralluogo saranno a carico dell'utente in base alle tariffe in vigore.

Per motivate esigenze tecniche o di lettura e verifica, che comportino la necessità di adeguamento della localizzazione del contatore esistente a quanto previsto dall'art.7, l'Ente gestore potrà provvedere, a proprie spese, allo spostamento del contatore dandone tempestiva comunicazione all'utente che dovrà comunque provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Art. 17

Divieto di attacco diretto sulla conduttura

E' vietato collegare direttamente le diramazioni della concessione ad apparecchi aspiranti ed seguire collegamenti che possano consentire il reflusso della rete dell'Acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

Art. 18

Nolo contatore

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo. Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. La manomissione dell'apparecchio comporterà il risarcimento dei danni e una penale di L. 1.000.000 (EURO 516,45) rivalutata annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione effettivamente rilevata dall'ISTAT.-

Art. 19

Tipo delle concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee. Sono continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione, pubblici, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario. L'erogazione dell'acqua può avvenire solo col sistema a contatore.

Le attuali erogazioni a bocca libera, per il lo servizio antincendio, saranno progressivamente trasformate in erogazione a contatore.

L'Ente gestore dell'Acquedotto – stante la necessità di garantire l'uso domestico dell'acqua potabile – può concedere l'erogazione per usi agricoli esclusa l'irrigazione, previa presentazione della certificazione di attività rilasciata dalla competente Camera di Commercio. Per tali concessioni si applicheranno le norme regolamentari previste per le concessioni continue.

Art. 20

Titola della concessione

La concessione per l'erogazione dell'acqua è rilasciata, nel caso di utenze singole, al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo, e che ne risponderà comunque in solido con il proprietario per gli obblighi contrattuali.

Nel caso i utenze raggruppate la concessione viene rilasciata al condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore, ove esista e se a tal fine autorizzato.

Qualora non esista l'amministratore di condominio la concessione viene rilasciata

ai richiedenti siano essi proprietari o locatori, anche da parte del condominio, o loro delegati.

Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, la concessione può essere intestata al titolare della licenza o della concessione edilizia.

Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui all'attività i cui scarichi sono regolati dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti, devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l'attività per la quale viene richiesta la concessione.

Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata all'acquedotto, al fine di poter procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto che abbia la titolarità o la disponibilità dell'immobile allacciato all'acquedotto.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti, sia il precedente concessionario.

Art. 21

Richiesta di concessione

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda all'Ente gestore redatta su apposito modello.

La domanda dovrà contenere:

indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale

il codice fiscale o partita I. V. A. del titolare;

il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri);

l'uso per cui è richiesta la concessione e se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta.

La quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

Dovrà essere allegato inoltre, a secondo del tipo di concessione richiesta:

copia del certificato di agibilità e/o abitabilità o autocertificazione di esenzione;

copia dell'atto comprovante il titolo per il quale si richiede l'allacciamento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

copia del titolo che abilita il concessionario a costruire;

per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 45 Legge n. 47/85 e da certificazione di condonabilità dell'immobile rilasciata dall'U. T. C. ;

in tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C. C. I. A. A. dovrà essere prodotto relativo certificato d'iscrizione.

La concessione si perfeziona a seguito dell'attestato di conformità dei lavori di allaccio o dopo il sopralluogo dell'U. T. C. (art. 63).

In caso di concessioni temporanee e per quelle per uso non domestico, dovrà allegarsi copia dell'autorizzazione rilasciata dall'U. T. C.

Art. 22

Stipula del contratto di concessione

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'Ente gestore dell'Acquedotto.

Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione o da chi appositamente delegato. Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il contratto verrà stipulato da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido.

Nel caso di Enti Pubblici, istituzionali ed associazioni, nonché proprietà condominiali e società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento.

Gli allegati di cui al precedente art. 21 dovranno comunque essere depositati al competente ufficio prima della stipula del contratto. Le spese di contratto e costi relativi nessuno escluso sono a carico dell'utente.

All'atto della stipula del contratto verrà consegnata copi del Regolamento e delle tariffe in vigore.

Art. 23

Spese di impianto per nuove concessioni

Per la valutazione delle spese d'impianto di nuove concessioni, le tubazioni di adduzione alla rete idrica si ritengono idealmente poste al centro della strada comunale.

Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua da dette tubazioni di adduzione sino al contatore, saranno a carico dell'utente e dovranno essere realizzati da ditta specializzata e con le specifiche tecniche previste all'art. 63.

Art. 24

Deposito cauzionale

Per ogni concessione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari alla quota di sei mesi del minimo impegnativo contrattuale stabilito

Detto deposito potrà essere variato in seguito a modifiche del minimo impegnativo contrattuale conseguenti a variazioni della tipologia di utilizzo (vedi art. 29). E' facoltà dell'Acquedotto aggiornare il deposito cauzionale.

Detto deposito infruttifero che l'Ente gestore dell'Acquedotto incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti o per rimborsarsi di eventuali somme a qualunque titolo non pagate dal concessionario, sarà restituito al momento della cessazione dell'utenza previa domanda in carta libera ed in assenza assoluta di pendenze.

Restano escluse da tale versamento gli uffici gestiti dal Comune stante l'indennità del soggetto concedente rispetto al concessionario.

Art. 25

Decorrenza della concessione

La concessione decorrerà dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui avrà inizio l'erogazione.

Art. 26

Durata del contratto – Subentri – Modifiche

Il contratto ha la durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto viene stipulato.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario.

In caso di cessazione dell'utenza il titolare dovrà darne immediata notizia all'Acquedotto chiedendo la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del trimestre in corso.

I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso per cui andranno aggiornati con il presente Regolamento.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi l'Acquedotto dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto.

Gli eredi inoltre sono responsabili, a norma di legge, verso l'Acquedotto di tutte le somme ad esso dovute dal titolare decedute.

In caso di nomina di un nuovo Amministratore di Condominio lo stesso deve subentrare nel contratto con l'Acquedotto mediante presentazione del verbale assembleare recante la sua nomina.

Nel caso in cui l'Acquedotto venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 gg a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione.

Le modifiche del contratto per la volturazione vengono effettuate su richiesta degli aventi diritto mediante il versamento dell'importo di istruzione pratica.

Art. 27

Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per morosità ovvero nei casi previsti, per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento. In tutti i casi di revoca l'Ente gestore procederà alla rimozione del contatore.

Art. 28

Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico. Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue.

Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni:

- a)-l'acqua sarà misurata da " idrante al contatore " installato dall'Acquedotto a spese del richiedente;
- b)-il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale si richiede la concessione; dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dalla ASL competente.
- c)-il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
- d)-l'idrante con contatore sarà concesso previo pagamento delle spese tecniche di allacciamento in vigore al momento della richiesta;
- e)-per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale da congruarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione.

Tale deposito dovrà essere pari a 500 mc. Annuali.

è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.

Art. 29

Minimi impegnativi contrattuali

Minimi impegnativi contrattuali sono quelli fissati dalle tariffe in vigore.

Variazioni al minimo impegnativo comportano comunque l'adeguamento del deposito cauzionale sia in aumento che in diminuzione come previsto dall'art. 24.

Il deposito cauzionale modificato conseguentemente a variazione di tipologia di utilizzo comporterà il conguaglio relativo anche a contratto aperto.

Per le utenze non domestiche e riguardanti attività ricettivo - turistica (alberghi, residence) ristoranti ed attività similari il minimo impegnativo contrattuale non può essere inferiore a 250 mc. annui.

Per le utenze non domestiche e riguardanti attività bar, pizzerie, piccole attività ricettivo- turistica (case per vacanze, affittacamere ed attività similari), bar ed attività similari il minimo impegnativo contrattuale non può essere inferiore a 150 mc. annui.

Art. 30 Lettura del contatore

La lettura dei contatori installati dall'Ente gestore dell'Acquedotto, sarà effettuata dal personale incaricato dallo stesso Gestore di norma ogni tre mesi.

Dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (D. P. C. M. 4/3/96 punto 8.2.8).

L'Ente Gestore dell'Acquedotto inoltre, così come previsto dallo stesso punto 8.2.8 del sopracitato D. P. C. M., entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà ad organizzare (direttamente o tramite appalto) un servizio di lettura, ripartizione, fatturazione ed esazione dei consumi relativi ai contatori divisionali privati, dietro compenso e senza diritto di elusività. Il servizio dovrà essere gestito in condizioni tali da garantire la libera concorrenza e l'effettiva parità con le imprese di cui al II comma del successivo art. 32 con particolare riferimento : alle modalità di acquisizione delle informazioni necessari allo svolgimento del servizio, al tempo e alle modalità di pagamento delle tariffe, alla presentazione da parte del soggetto incaricato del servizio di una garanzia fidejussoria di contenuto analogo a quanto previsto al II comma del successivo articolo 32.L'Ente gestore dell'Acquedotto non potrà fornire alcuna bene o servizio al soggetto incaricato dell'attività descritta al precedente III comma senza adeguato corrispettivo.

Il servizio verrà svolto su richiesta del titolare della concessione così come individuato all'art. 20 del presente Regolamento.

In questo caso, per il riparto dei consumi, sempre i sensi del D . P . C . M . sopracitato , punto 8.2.8, l'Ente gestore dell'Acquedotto seguirà la seguente procedura:

La eventuale differenza fra il consumo misurato al contatore generale dell'Acquedotto e la somma dei consumi rilevati per ciascuna unità abitativa, dovrà essere ripartita tra i vari utenti, in misura proporzionale ai loro singoli consumi.

Ai consumi delle singole unità abitative sarà applicato il sistema tariffario dell'Ente gestore dell'Acquedotto.

L'eventuale differenza fra l'importo della bolletta dell'Ente gestore dell'Acquedotto e la somma degli importi dovuti dalle singole unità abitative, calcolati come sopra, dovrà essere decurtata dagli stessi importi, in maniera proporzionale ai consumi.

Art. 31 Fatturazione

Il consumo dell'acqua viene di norma fatturato ogni tre mesi, ai prezzi delle tariffe vigenti.

In ogni caso sulle bollette, sarà indicato il periodo cui si riferiscono i consumi.

L'Ente gestore ha comunque facoltà di fatturare " presunti " consumi sulla base di consumi medi dell'utenza, salvo conguaglio al trimestre successivo o comunque alla chiusura dell'anno di lettura.

Per i contatori trovati privi di piombatura (vedi art. 7) i consumi del trimestre in corso verranno fatturati alla tariffa più alta in vigore.

Art. 32 Invio bollette

Le fatture o bollette o qualsiasi altra comunicazione, vengono inviate al luogo di residenza dichiarato dal contraente in sede di stipula del contratto.

Il contraente, qualora ritenga di non avvalersi del servizio di cui all'art. 30 III comma, può delegare a terzi il ricevimento delle bollette ed il successivo pagamento al gestore dell'Acquedotto oppure effettuare direttamente dette operazioni. In tutti i casi per la ripartizione dei consumi dovranno essere seguiti i criteri di cui all'art. 30 IV comma salvo presentazione di adeguata motivazione.

Tutti gli operatori professionali o le imprese che svolgono su delega degli utenti il servizio di ricevimento delle bollette dell'Ente gestore dell'Acquedotto, del loro riparto, della esazione dei consumi divisionali e del versamento dei corrispettivi e di ogni altra somma dovuta, all'Ente gestore dell'Acquedotto, hanno l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con l'Ente gestore dell'Acquedotto Comunale e di presentare a favore dello stesso una polizza fidejussoria prestata da primario istituto bancario o assicurativo, per poter ottenere la domiciliazione delle bollette.

Qualora il singolo operatore dovesse accumulare una morosità superiore alla garanzia fidejussoria, il Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 40, aprirà l'indagine, da concludersi entro 60 gg., per accertare le ragioni di tale situazione chiedendo all'operatore motivazioni in merito.

In caso di inadempienza addebitabile a responsabilità dell'operatore, il Comitato proporrà all'Ente gestore dell'Acquedotto il ricorso alle procedure di escussione della fideiussione a tutela propria dell'utente. Lo schema di convenzione nonché di polizza fidejussoria sono allegati al presente regolamento. (All. 1)

Art. 33
Modalità di pagamento

Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato entro il termine indicato dalla bolletta stessa nei modi seguenti:

- a) - presso tutti gli uffici postali solo ed esclusivamente sul bollettino di c/c predisposto dall'Ente gestore del servizio;
- b) - presso Istituto di Credito debitamente autorizzato.

In casi particolari ed eccezionali, valutati di volta in volta dall'Amministrazione dell'Ente Gestore dell'Acquedotto, questa, con decisione motivata, potrà consentire pagamenti rateizzati nel rispetto del Regolamento di Contabilità.

Saranno comunque a carico dell'intestatario le spese come da tariffario e gli interessi legali derivanti dalla rateizzazione della bolletta.

Art. 34
Indennità di mora

In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza nonché un'indennità di mora così graduata:

- nei primi 10 giorni dopo la scadenza pari al 2% dell'importo acqua (con un minimo di £ 1.000)
- dall'undicesimo giorno pari al 6% dell'importo acqua

Per il ritardato pagamento delle parti di bolletta relative al canone idrico si applicano le maggiorazioni previste dalla legge.

La misura dell'indennità di mora e degli interessi di ritardato pagamento devono essere evidenziati sulla bolletta.

Art. 35
Sospensione erogazione acqua per morosità – Revoca – Riattivazione

In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in bolletta, verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata tramite incaricato la comunicazione, al titolare del contratto, che se entro 15 giorni non avrà provveduto al pagamento, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati dalla tariffe in vigore.

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che sia stato provveduto a saldare la morosità la concessione verrà revocata e verranno attivate procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra.

Per riattivare la concessione, l'utente moroso, oltre alle spese sopracitate, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri.

Art. 36

Prova del contatore – Sostituzione del contatore

Il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore. La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato. Trascorsi 15 gg. Dalla data della richiesta, nel caso di mancato contatto dell'interessato con gli addetti alle prove, la richiesta verrà annullata.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

In tale caso le spese di verifica, pari a £. 40.000 (EURO 20,66), che potranno essere aggiornate da parte dell'Amministrazione Comunale, saranno carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.

Nel caso di errore di misura superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico dell'Ente gestore dell'Acquedotto, che provvederà al ricalcolo della fatturazione a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso fino alla data della prova e alla sostituzione del misuratore.

I conguagli relativi verranno apportati (di norma) sulla bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova. In quest'ultimo caso il contatore verrà immediatamente sostituito.

Art. 37
Fughe dopo il contatore

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà del concessionario, sono a carico dello stesso che pertanto dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale e fatturata secondo le tariffe in vigore. Non saranno in questi casi effettuati ricalcoli di sorta.

Art. 38
Ricorsi

Un apposito ufficio dell'Ente gestore dell'Acquedotto valuterà i ricorsi inoltrati dagli utenti per presunte irregolarità di fornitura, lettura, fatturazione, etc.

Art. 39
Acqua ad uso non potabile

L'acqua proveniente da sorgenti, pozzi comunali o comunque non sottoposta a trattamenti di potabilizzazione da parte dell'Ente gestore dell'Acquedotto e quindi non destinata ad usi potabili può essere concessa con regolare contratto con specifica di uso e con consumo controllato da idoneo strumento di misura fatturato secondo le relative tariffe in vigore.

Nel contratto dovrà essere dichiarata dall'utente la destinazione dell'acqua usata.

Art. 40
Comitato di Vigilanza

E' istituito presso l'Ente Gestore dell'Acquedotto il Comitato di Vigilanza del quale fanno parte i rappresentanti sotto indicati, nominati dal Sindaco, su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative.

Il Comitato di Vigilanza è composto da:

- il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
- il Direttore dell'Acquedotto o suo delegato o responsabile Ente gestore;
- un rappresentante nominato dalle Associazioni degli utenti e dei consumatori più rappresentative a livello territoriale;
- un rappresentante degli artigiani.

Il Comitato di Vigilanza svolge i compiti di cui alla Carta dei Servizi dell'Acquedotto, con particolare riferimento all'esame di ogni reclamo contestazione da parte dell'utenza con esclusione delle competenze ordinarie proprie degli uffici comunali o del gestore.

E' altresì compito del Comitato vigilare sulla corrispondenza e permanenza delle garanzie prestate dagli operatori (professionali od imprenditori) che svolgono il servizio di riscossione dei consumi dell'acqua in riferimento agli incarichi attribuiti dall'utenza, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il comitato viene convocato dal Sindaco ove si ravvisa la necessità e le decisioni verranno adottate a maggioranza in caso di parità il voto del presidente viene considerato doppio.

Nelle more della nomina del Comitato di vigilanza, tutti i compiti di sua competenza vengono svolti dal Sindaco o suo delegato.

Art. 41

Tipo di utenza

Utenza per uso domestico

Le utenze per uso domestico vanno distinte in quelle contratte per prima abitazione e/o seconda abitazione.

Le utenze di prima abitazione sono convalidate esclusivamente dal certificato di residenza del richiedente o intestatario dell'utenza.

Le rimanenti utenze per uso domestico attribuite all'intestatario della prima abitazione e/o ad un componente del nucleo familiare anagrafico vanno considerate come asservite a seconda abitazione.

Art. 42.

Utenze promiscue

In caso di condominio o società cooperativa l'Amministratore è tenuto a comunicare i nominativi del condominio al fine di consentire la verifica di eventuali immobili utilizzati, in modo da addebitare le maggiorazioni per consumo dovuti a seconde unità abitative.

L'Amministratore o il presidente inadempiente è passibile di una multa, che potrà essere aggiornata da parte dell'Amministrazione Comunale, pari a £ 500.000 (EURO 258,22) per la prima volta e a £. 3.000.000 (EURO 1.549,37) per le volte successive.

Saranno in ogni caso recuperate le differenze non corrisposte per consumo di seconda unità addebitandole direttamente al condominio interessato, maggiorato degli interessi di mora.

Art. 43

Utenza per esercizio pubblico categoria A

In tale categoria sono comprese le utenze dei bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, trattorie, osterie, discoteche, ritrovi notturni, sale da gioco, laboratori di pasticceria e gastronomia e locali similari.

Art. 44

Utenze per uso esercizio pubblico categoria B

In tale categoria sono compresi abbigliamento, boutique, souvenir, ricami, empori, tabacchi, edicole, fiori, ferramenta e colori, elettricità, articoli da regalo, coiffeur per uomini e donne, alimentari, macellerie, frutta e verdura, studi medici, studi di progettazione e di consulenza e locali simili.

Art. 45

Utenze per uso esercizio pubblico categoria C

In tale categoria sono comprese le locande, hotel, appartamenti ammobiliati, camere ammobiliate, residence e rifornimento imbarcazioni.

Art. 46

Utenze per uso aziende agricole

In tale categoria sono compresi gli immobili adibiti a ricovero animali, deposito attrezzi, e quanti altri immobili rustici sono pertinenti con l'attività agricola. Ai fondi con sola cisterna non si concede utenza.

Art. 47

Utenza uso industriale

In tale categoria sono compresi stabilimenti industriali, laboratori per la lavorazione del legno, del ferro, del marmo, della pietra, officine meccaniche, elettriche, e fabbriche di blocchi ecc...

Art. 48

Utenze temporanee

In tale categoria vengono inserite le richieste per i cantieri relativi alla costruzione di edifici il cui periodo sarà limitato alla validità della concessione. E' consentito altresì l'utenza per gli stessi motivi di cui al comma precedente alle baracche di cantiere regolarmente munite di servizio igienico. La validità dell'utenza sarà limitata al periodo di esecuzione dei lavori.

Art. 49

Utenze esistenti

Le utenze esistenti dovranno essere revisionate e rese uniformi alle prescrizioni del presente regolamento, assegnando la categoria, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, da parte dell'Ente gestore dell'Acquedotto, a

spese dell'utente privato. Dovrà essere stipulato relativo contratto con le prescrizioni predette, pertanto i vari utenti saranno invitati ad ottemperare.

Qualora l'utente non ottemperasse alla stipula del contratto, in conformità alle attuali norme, l'erogazione verrà sospesa.

Per riattivare la concessione l'utente dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto, sostenendo i relativi oneri.-

Art. 50

Fornitura d'acqua

L'Ente Gestore garantisce la fornitura nei limiti delle prescrizioni del presente regolamento fino al contatore, che sarà installato in apposita nicchia, munita di sportello con chiusura universale, ubicato al limite della strada comunale ed all'esterno di qualsiasi recinzione.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente Gestore per mancata erogazione dopo il contatore.

Qualora per modifiche apportate dall'utente il contatore dovesse rimanere all'interno di recinzione l'utente a sue spese è tenuto nei modi previsti dal presente regolamento a trasferirlo all'esterno. Non provvedendo dopo l'accertamento d'ufficio ed a seguito di diffida con nota scritta, sarà sospesa l'erogazione.

Per riattivare la concessione l'utente inadempiente dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto, sostenendo i relativi oneri.

Art. 51

Turnazione di distribuzione

L'erogazione non è garantita con continuità e sarà distribuita con turnazione stabilite dall'ufficio preposto, in rapporto alla disponibilità dell'acqua accumulata nei depositi comunali.

Art. 52

Manutenzione impianti

La fornitura dell'acqua potrà essere interrotta per manutenzione agli impianti o altre esigenze causate da motivi tecnici. In tale circostanza si provvederà compatibilmente con le esigenze del servizio e delle manutenzioni da eseguire e l'utente non potrà accampare diritti di qualsiasi genere per il disturbo arrecato.

Art. 53

Danni provocati da terzi agli impianti

I danni provocati da terzi alla rete idrica principale o alle derivazioni di proprietà dell'Ente dovranno essere riparate direttamente dal responsabile. In caso di

Inadempienza provvederà l'Ente addebitando a consuntivo le spese al responsabile del danno aumentate del 15%. Il mancato o ritardato pagamento autorizza l'Ente a recuperare le somme nei modi e termini previsti dalle leggi con la maggiorazione del 25% rispetto alle spese sostenute.

Art. 54
Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, queste verranno applicate secondo il tipo di utenza prevista dagli artt. 41-42-43-44-45-46-47-48.

Art. 55

Accertamento dei consumi, eccedenza, modi di pagamento, apparecchi di misura

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nella quantità eccedente i minimi impegnativi contrattuali previsti dall'art. 29. Tale quantità minima, in ragione di un anno, verrà fatturata a prescindere dall'effettivo consumo. Qualora non fosse possibile effettuare le letture, nei tempi previsti dal presente regolamento, i consumi saranno addebitati in rapporto ai parametri dei consumi nel periodo intercorrente in quelli precedenti, salvo successivo conguaglio.

Art. 56

Scarico a terra sulle condotte

E' vietato utilizzare le condotte e/o tubazioni come terra in connessione con linee ed apparecchi elettrici,

L'inadempienza può dar luogo ad azione giuridica contro l'utente e alla sospensione e revoca dell'utenza.

Art. 57

Canali per l'applicazione impianti

Non è consentita l'aspirazione meccanica o a mano dalla condotta, pertanto tali aspirazioni potranno avvenire con presa da un pozzetto interruttore.

Per la verifica di quanto sopra i dipendenti comunali, o del Gestore, potranno verificare in qualsiasi momento gli impianti interni senza che l'utente possa opporsi.

In caso di inadempienza dell'utente si procederà a revoca del contratto.

Con l'accertamento di prelievo con aspirazione diretta dalla rete l'utente è passibile di una ammenda da £ 1.000.000 (EURO 516,45) a £ 5.000.000 (EURO 2.582,28), con l'obbligo di smettere l'aspirazione diretta o si procederà a risoluzione del contratto.

Art. 58
Canone

L'addebito del consumo sarà gravato, oltre che dell'importo relativo all'acqua consumata, anche della quota IVA e del canone pari a £. 100.000 (EURO 51,64) in ragione annua in cui è compreso il nolo contatore e delle spese postali per la spedizione dell'addebito. Il canone verrà aggiornato dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta che si renderà necessario.

Art. 59
Controlli interni

Ai sensi dell'art. 13 D. P. R. 236/88 e dei Decreti Legislativi n. 152/99 e 31/2002 il Gestore dell'Acquedotto ha l'obbligo di procedere al controllo interno con laboratorio gestionale, o con affidamento a libro professionista abilitato per la verifica delle acque potabili, nei serbatoi comunali e nei punti di appresamento. Qualora il Gestore del servizio, entro trenta giorni, non provvederà, il Comune quale proprietario degli impianti si attiverà in via sostitutiva con oneri a carico del gestore.

FASCE DI CONSUMO DA APPLICARE PER GLI ADDEBITI

Art. 60
Fasce di consumo I° unità
(artt. 41 e 42)

UTENZA PER USO DOMESTICO

- Fascia I° consumo da 0 a 80 mc. in ragione annua – importo al mc. £. 1.950 che dovrà essere corrisposto quale assegnazione minima e quindi a prescindere che venga o meno erogata
- Fascia II° consumo da 81 mc a 160 in ragione annua – importo al mc. £ 1.950 (EURO 1,01).-
- Fascia III° consumo da 161 ed oltre importo a mc. £ 1.950 (EURO 1,01).-

Art. 61
Utenza esercizi pubblici
Commerciali – industriali e simili
(artt. 43-44-45-46-47)

- Fascia I° consumo da 0 a 300 mc. importo al mc. £. 1.950 (EURO 1.01).
- Fascia II° consumo da 301 ed oltre importo al mc. £. 1.950 (EURO 1,01).-

Art. 62
Utenza provvisoria di cui all'art. 48

Se riferite ad utenze domestiche si applica quanto disposto dall'art. 60, qualora si trattasse di utenze di servizio pubblico si applica la normativa prevista dall'art. 61.-

Art. 63
Oneri di istruttoria e specifiche tecniche per la realizzazione di opere di allaccio alla rete idrica

OPERE PER REALIZZAZIONE CONDOTTA

- 1) SPESE ISTRUZIONE PRATICA - € 30,99;
- 2) CAUZIONE DI € 250 SE VIENE TAGLIATA LA SEDE STRADALE COMUNALE;
- 3) A - tubazione da utilizzare diametro max $\frac{3}{4}$;
B - interrimento della tubazione, profondità minima cm 50
C - tombino con valvola di chiusura da realizzare prima del contatore, misure minime cm. 40 X cm. 40
- 4) Le opere debbono essere realizzate esclusivamente da ditte specializzate in realizzazioni di impianti idraulici, per le opere edili da ditte specializzate del settore
- 5) ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PUNTO TRE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO O RICHIESTA DI SOPRALLUOGO ALL'U. T. C.

VOLTURAZIONE

SPESE ISTRUZIONE PRATICA £ 60.000 (Euro 30,99)

Gli importi di cui sopra saranno aggiornati dall'Amministrazione Comunale ogni volta che si renderà necessario.-

Art. 64
Autorizzazione rilasciate

Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate i cui lavori possono essere eseguiti con le modalità esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque non oltre i giorni 60 del rilascio.

Art. 65
Pubblicità

Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'Ufficio tecnico Comunale e presso l'Ente gestore dell'Acquedotto per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento al gestore previo versamento della somma di lire 20.000 (EURO 10,32). Detto importo è suscettibile di aggiornamento.

Art. 66
Modulistica

Per le varie richieste il gestore provvederà ad impostare la necessaria modulistica nel rispetto della normativa vigente.

Art. 67
Entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altra norma in contrasto con altri Regolamenti adottati precedentemente dal Consiglio Comunale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimo giorno quinto dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, che avverrà dopo il riscontro Tutorio da parte del CORECO Centrale di Palermo.-

